

TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Ottava Civile
Esecuzioni mobiliari

Proc. Es. n. **5783 /2024**

Creditore procedente:

Creditore intervenuto:

Debitore esecutato:

Il Giudice dell'Esecuzione

- sciogliendo la riserva all'esito delle note scritte ex art 127 ter c.p.c.;
- rilevato che le parti si sono rimesse alla valutazione operata dal GE;
- ritenuto di autorizzare la vendita dei beni pignorati (nuda proprietà delle quote della società EMMETRE SRL intestate alla debitrice) al valore determinato dal GE pari a € 9000,00;
- nomina quale delegato alla vendita il dr RELCKE NASI Matteo noto all'ufficio;
- rilevato che, nel caso in oggetto, non è noto se la partecipazione sia liberamente trasferibile;
- che in ogni caso il CTU inviterà preliminarmente il creditore, il debitore e la società a formalizzare un accordo sulla vendita ai sensi dell'art. 2471 comma 3 c.c. con l'avvertimento che, in caso contrario, sarà disposta la vendita giudiziale delle quote;
- che, la modalità telematica di vendita indicata all'art. 530 c.p.c. non è in questo caso applicabile in ragione di un più sollecito svolgimento della procedura esecutiva;
- che, pare quindi opportuno, in virtù di quanto indicato all'art. 503 c.p.c. e, nel prosieguo, all'art. 532 c.p.c., delegare allo scopo il medesimo CTU dr RELCKE NASI, alla luce della conoscenza della pratica, delle specifiche competenze di quest'ultimo e della peculiare natura delle cose pignorate;
- che, ai sensi degli art. 532 e seguenti c.p.c., deve essere disposta la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c., che prevede l'obbligatoria

pubblicazione sui quotidiani di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata o altra metodologia alternativa

- P.Q.M.

- DISPONE la vendita delle quote pignorate;
- DELEGA il dott. RELCKE NASI Matteo per le operazioni di vendita relativamente ai beni oggetto della presente esecuzione, e per l'espletamento degli incombeni previsti dell'art. 591 bis c.p.c. fino alla predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di progetto di distribuzione;
- DISPONE 1) che l'avviso di vendita contenga, ai sensi dell'art. 530 c.p.c. la fissazione delle specifiche condizioni; 2) che la pubblicità straordinaria sia fatta, omissis il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi: a) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione dell'avviso di vendita per estratto, sul seguente sito internet: www.legalienteeaste.lastampa.it; b) dell'avviso di vendita integrale, della presente ordinanza e della perizia in atti sul sito internet: www.tribunale.torino.it e www.astalegale.net; gli adempimenti inerenti la pubblicità dovranno essere curati dal professionista delegato e con spese a carico del creditore procedente almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 3) che le offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. e seguenti siano presentate ed esaminate presso lo studio del professionista delegato; 4) che il professionista delegato pubblichi l'avviso di vendita nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e completi le operazioni delegate con la formazione del progetto di distribuzione nel termine massimo di 12 (dodici) mesi;
- FISSA il prezzo minimo di vendita per il primo tentativo in misura non inferiore al prezzo come sopra determinato (€ 9000);
- DISPONE che, in caso di esito negativo, sia fissato un nuovo esperimento di vendita e che tali esperimenti siano complessivamente non superiori a 3 (tre), con un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente ed entro un termine finale non superiore a mesi 6

(sei), alla cui scadenza il fascicolo dovrà essere depositato in Cancelleria;

- DISPONE che nella pubblicità venga precisato: a) l'importo della cauzione, nella misura del 10% del prezzo base d'asta, che dovrà essere versata nelle mani del delegato entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'asta; b) il termine per il versamento del saldo a cura dell'aggiudicato, fissato al sessantesimo giorno successivo all'aggiudicazione; c) il mancato pagamento del prezzo e delle spese di trasferimento a carico dell'aggiudicatario nei termini e secondo le modalità stabilite comporta la decadenza dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.587 c.p.c., nonché la caducazione della cauzione depositata;
- DISPONE che il delegato provveda alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dall'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; DISPONE che l'aggiudicatario versi le somme su apposito conto corrente intestato alla procedura aperto dal delegato presso la banca di propria fiducia e che il delegato provveda ad eseguire tutte le formalità ex lege prescritte per il trasferimento delle quote, previo versamento del prezzo a cura dell'aggiudicatario, ivi compresa la cancellazione del pignoramento dal registro delle imprese e di provvedere al pagamento dell'imposta di registro detraendo l'importo della stessa dalla somma ricavata dalla vendita;
- DISPONE che, conclusa la vendita e completati tutti gli adempimenti prescritti, il delegato depositi il fascicolo in Cancelleria;
- INVITA il delegato a comunicare al giudice gli esiti della vendita e riserva all'esito ogni decisione circa eventuali diverse modalità di vendita;
- DISPONE che l'avviso di vendita sia notificato alla società e al debitore esecutato a cura del procedente;

- RINVIA per la verifica all'udienza del 18.12.2026 ore 10,00 AULA 17 piano terra fronte scala B;
- DISPONE che la presente ordinanza venga comunicata alle parti ed al CTU, nonché Commissionario, a cura della Cancelleria.

Torino, li 02/07/2026

Il Giudice dell'Esecuzione

Dr. Andrea De Magistris